

Villa Maria società cooperativa sociale: accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.

Determinazione n. 54 del 27/07/2018

Villa Maria società cooperativa sociale: accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 54 DI DATA 27 Luglio 2018

DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA

OGGETTO:

Villa Maria società cooperativa sociale: accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.

RIFERIMENTO : 2018-D335-00088

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

LA DIRIGENTE GENERALE

visto il Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n.17-124/Leg., Regolamento di esecuzione dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali;

visto il capo IV del medesimo regolamento che individua i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009 la quale ha dato disposizione attuativa alle previsioni regolamentari, individuando i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti destinati a operare con studenti con bisogni educativi speciali,

stabilendo il 31 maggio di ogni anno quale termine ultimo entro il quale presentare domanda di accreditamento;

vista la determinazione del dirigente del Servizio Istruzione n. 56 di data 16 aprile 2013 con la quale è stata approvata la modulistica concernente la procedura di accreditamento dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali e l'aggiornamento del registro degli enti accreditati;

considerato che, secondo quanto previsto dall'atto organizzativo della Giunta provinciale, approvato con deliberazione di data 13 marzo 2017 n. 395, la struttura responsabile dell'attuazione della procedura dell'accreditamento in questione è individuata nel Dipartimento della Conoscenza e, in particolare, nell'Ufficio programmazione delle attività formative e delle politiche di inclusione e cittadinanza;

vista la determinazione della dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza n. 12 di data 10 maggio 2018, con la quale sono stati nominati i componenti del gruppo di lavoro per la valutazione delle domande di accreditamento, così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009;

considerato che entro il termine stabilito sono pervenute regolarmente n. 8 domande di accreditamento; vista in particolare la domanda di Villa Maria società cooperativa sociale (codice fiscale 01456720224) di data 29 maggio 2018 (prot. n. 311012), con la quale l'ente chiede l'accreditamento, per:

- attività di assistenza diretta e supporto alla didattica - art. 74 comma 2 lett. a) della L.P. 7 agosto 2006 n. 5;

RIFERIMENTO : 2018-D335-00088

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

vista la documentazione inviata al Dipartimento della Conoscenza a completamento ed integrazione della domanda, di cui al precedente capoverso, di data 7 giugno 2018 (prot. nn. 332941, 333506, 334755) e di data 8 giugno 2018 (prot. n. 336992);

preso atto che l'art. 12 comma 1 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. stabilisce i requisiti e le condizioni necessarie per l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali e che le disposizioni approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 778 di data 9 aprile 2009 dettano all'art. 4 dell'allegato, parte integrante della medesima, i requisiti generali per l'accreditamento e all'art. 7 i requisiti specifici per l'attività di assistenza diretta e supporto alla didattica, per cui Villa Maria società cooperativa sociale ha presentato istanza;

visti gli esiti istruttori formulati dal gruppo di lavoro in data 8 giugno 2018 (prot. n. 326208054) che, dopo una valutazione dei requisiti e delle condizioni per l'accreditamento, si è espresso in maniera positiva sul possesso, da parte di Villa Maria società cooperativa sociale, dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 1 lett. b), del D.P.P. 17-124/Leg. 8 maggio 2008 e specificati dai criteri di accreditamento di cui all'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n.

778 di data 9 aprile 2009;

visto l'art. 13 del D.P.P. n. 17-124/Leg. 8 maggio 2008, il quale dispone che la struttura provinciale competente gestisce e aggiorna il registro dei soggetti accreditati provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale;

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in materia di attività amministrativa;

dato atto che il procedimento amministrativo, per la domanda di accreditamento in oggetto, iniziato in data 1 giugno 2018, si conclude con l'adozione del presente atto;

visti infine gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di rilasciare l'accreditamento, ai sensi dell'art. 13 comma 3) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., a Villa Maria società cooperativa sociale (codice fiscale 01456720224), per:

- attività di assistenza diretta e supporto alla didattica - art. 74 comma 2 lett. a) della L.P. 7 agosto 2006 n. 5;

RIFERIMENTO : 2018-D335-00088

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

2. di disporre l'iscrizione in via ordinaria di Villa Maria società cooperativa sociale nell'apposita sezione del registro dei soggetti accreditati, di cui all'art. 13 del D.P.P. 17-124/Leg. 8 maggio 2008;

3. di dare atto che l'accreditamento ha durata quinquennale a partire dalla data di adozione del presente provvedimento e che per la conservazione dell'accreditamento i soggetti hanno l'obbligo di confermare mediante comunicazione scritta, al termine di ogni anno e comunque entro la data del 31 maggio, la permanenza dei requisiti richiesti e il rispetto degli impegni prescritti dall'art. 12 del D.P.P. 17-124/Leg. 8 maggio 2008; in mancanza di detta comunicazione, previo invito a provvedere, con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente è disposta la decadenza dell'accreditamento;

4. di dare atto che il procedimento in oggetto, iniziato come indicato in premessa in data 1 giugno 2018, termina con la data di adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che dalla presente determinazione non derivano oneri a carico del Bilancio provinciale;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale Amministrativo (TRGA), dalla comunicazione del presente provvedimento.

RIFERIMENTO : 2018-D335-00088

Pag 4 di 5 MZ - AA

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante LA DIRIGENTE GENERALE

Livia Ferrario RIFERIMENTO : 2018-D335-00088

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5